

STATUTO

FONDAZIONE "OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES"

Art.1 - Natura

La FONDAZIONE "OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES" è una fondazione di religione e di culto, istituita con decreto dell'Eccellentissimo Vescovo di Brescia del 15 febbraio 2001, festa dei Santi Faustino e Giovita, prot. 26/2001 a norma del canone 1303 § 1, e Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento italiano, a norma della legislazione pattizia. Ha sede in Brescia, in Via A. Callegari, 6. La fondazione non ha scopo di lucro.

Art.2 – Scopo

La FONDAZIONE "OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES" persegue scopi di religione e di culto. Ha lo scopo di promuovere, organizzare, sostenere l'attività pastorale, con particolare riguardo al coordinamento degli interessi apostolici della diocesi di Brescia nel campo della nuova evangelizzazione, del culto, della catechesi, della cooperazione missionaria, della formazione del clero e dei laici, della cura delle anime, dell'educazione alla concezione cristiana della vita.

In particolare, al fine del perseguimento dei fini istituzionali:

- a) organizza e promuove corsi di formazione, iniziative di catechesi, pubblicazioni anche con l'utilizzo di mezzi di comunicazione sociale per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) promuove e valorizza documentazioni e studi inerenti la divulgazione del culto e della religione;
- c) attiva processi d'informazione e sensibilizzazione su temi pastorali;

- d) promuove e sostiene iniziative per la conoscenza e la diffusione della religione cattolica;
- e) si propone come presenza pastorale che aiuti a leggere la realtà sociale, politica, culturale ed ecclesiale con criteri cristianamente ispirati;
- f) partecipa a forum e consulte per quanto contenuto nello Statuto della fondazione; partecipa a associazioni e enti aventi finalità analoghe alla propria.

La Fondazione inoltre per raggiungere lo scopo di cui al presente art. 2 esercita, in ambito commerciale, un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale.

Tale attività può essere esercitata attraverso la redazione, pubblicazione e diffusione di giornali periodici in forma cartacea e/o digitale, nonché attraverso l'esercizio di imprese di radiodiffusione sonora, di imprese fornitrici di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di testate giornalistiche on-line, di web-radio e web-tv, nonché attraverso ogni altra attività informativa.

Art.3 – Divieto di distribuzione di utili

La Fondazione ha il divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e il divieto di distribuzione di utili negli otto anni successivi, come stabilito dall'art. 5, comma 2 lett. e) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Art.4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di lire 200.000.000 pari a Euro 103.291,38 e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione. La "Fondazione Opera San Francesco di Sales" trae i mezzi econo-

mici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da redditi di beni patrimoniali, da raccolte ordinarie e straordinarie, da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.5 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio d'amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art.6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Consiglio d'amministrazione
- il Tesoriere
- il Revisore legale

Tutti i membri degli organi della Fondazione rimangono in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Art.7 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Vescovo diocesano secondo la normativa canonica.

Il Presidente è il rappresentante legale della FONDAZIONE "OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES"; dirige tutta l'attività della Fondazione e presiede il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio. In caso di urgenza può assumere gli idonei provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio per le necessarie ratifiche. Redige la relazione sulle attività della Fondazione che accompagna il bilancio consuntivo annuale e presenta la stessa e il bilancio Consuntivo al Vescovo entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, sottopone al Consiglio d'Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art.8 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Vescovo su proposta del Presidente, all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente, secondo le direttive dello stesso, per la conduzione ordinaria della Fondazione.

Sostituisce, in caso di assenza o d'impedimento, il Presidente.

Art.9 – Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, nominato dal Vescovo Diocesano, è composto dal Presidente e da altri quattro membri, designati direttamente dal Vescovo Diocesano. Compete al Consiglio d'Amministrazione:

- a) approvare le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione proposte dal Presidente;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale della Fondazione;

- c) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione, compresi atti o contratti di qualsiasi natura necessari o utili alle attività della Fondazione;
- d) conferire eventualmente al Presidente alcuni poteri di straordinaria amministrazione;
- e) conferire eventuali poteri per ambiti di attività a dei responsabili nominati dal Vescovo;
- f) proporre al Vescovo Diocesano eventuali modifiche statutarie.

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione partecipa il Tesoriere con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

Art.10 – Atti di straordinaria amministrazione

Per la validità degli atti d'amministrazione straordinaria deliberati dal consiglio d'Amministrazione è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Brescia per gli atti di cui al can. 1281 del codice di Diritto Canonico;
- b) la licenza del Vescovo di Brescia per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale italiana ai sensi del can. 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima.

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Vescovo diocesano.

Il Tesoriere:

- a) tiene la contabilità del patrimonio e dei fondi della fondazione, nonché dei contributi ad essa comunque provenienti;
- b) predispone il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo e li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- c) cura la tenuta dei registri contabili;
- d) svolge funzioni di segretario del Consiglio d'Amministrazione e della fondazione stessa.

Art.12 – Il revisore legale

Il revisore legale è nominato dal Vescovo Diocesano. Suo compito è garantire la correttezza della gestione amministrativa, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio consuntivo e prestarne relazione annuale, entro il 31 maggio, direttamente al Vescovo Diocesano. Il revisore può assistere alle riunioni del consiglio d'Amministrazione.

Art.13 – Estinzione

In caso d'estinzione, revocazione del riconoscimento civile e comunque in ogni altro caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio legittimamente posseduto dalla Fondazione sarà devoluto ad Enti simili, ad Istituzioni Ecclesiastiche o ad Associazioni religiose, secondo il giudizio esclusivo dell'Ordinario Diocesano.

Art.14 – Norma finale

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest'ultimo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del diritto canonico e, per quanto previsto dalla normativa pattizia, della legislazione italiana.

Brescia, 30 novembre 2017